



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE

AREA 3 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Ufficio Polizia Amministrativa e Depenalizzazione

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE N° 441 DEL 19/09/2017

IL DIRIGENTE

- VISTO** il verbale di illecito amministrativo n° 3/15 del 14/05/2015, notificato in data 20/05/2015, emesso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, a carico del signor **DI CARLO GAETANO**, nato OMISSIS...., nella qualità di legale rappresentante della ditta “ La Bufalotta di Di Carlo Gaetano & C. s.n.c.” con sede legale OMISSIS...., per la **violazione dell’art. 4 comma 2 Regolamento Comunale**, sanzione prevista dalla Delibera di Giunta Municipale n° 102 del 26/04/2013 (installava ed utilizzava congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora all’esterno dei locali del pubblico esercizio);
- ACCERTATO** che nel verbale di notificazione per la norma violata è stata determinata a carico del trasgressore la sanzione amministrativa di € 200,00 ai sensi della Deliberazione di G.M. n° 102/2013 (aumento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie da pagare in misura ridotta per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali - Art. 16 comma 2° L. 689/81.);
- RILEVATO** che sono stati rispettati i termini e le formalità delle contestazioni o notificazioni e che è inutilmente scaduto il termine per l’estinzione dell’obbligazione con il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge 24/11/1981 N° 689;
- ACCERTATO** che sono stati presentati scritti difensivi acquisiti con nota prot. gen. n° 27991 del 19/06/2015 e che con la stessa, è stata chiesta l’audizione personale, ex art.18 c. 1° Legge 689/81;
- ESAMINATA** la memoria difensiva con la quale il signor Di Carlo chiede l’annullamento del verbale di cui sopra per:
- 1) violazione dell’art. 14 della legge 689/81 - mancata contestazione immediata, (violazione commessa in data 14/05/2014, mentre la notifica è stata fatta in data 20/05/2014 con conseguente violazione del diritto di difesa, vedasi Corte di Cass. Sent. n. 2494 del 21/02/2001 che recita - la disposizione generale sulle sanzioni amministrative, di cui all’art. 14 della legge n. 689/81, è derogata dalla disciplina speciale dettata per le violazioni del codice della strada dagli artt. 200 e 201 dello stesso codice;
 - 2) violazione dell’art. 8 e 16 della legge 689/81, - che prevede in caso di concorso di violazioni, l’applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Orbene trattasi di entrambi i casi con identico trattamento sanzionatorio che va da € 25,00 ad € 500,00. Ragion per cui andrebbe applicata una sanzione che parte da € 25,00 fino al triplo, comunque non superiore ad € 75,00. Mentre per il

pagamento in misura ridotta, la misura di € 200,00 fissata con deliberazione di G.M. appare illegittima per contrasto con l'art. 16 il quale prevede che la sanzione debba essere commisurata al terzo del massimo, o se più favorevole al doppio del minimo e non già essere fissata preventivamente da atti amministrativi.

VISTO

il verbale di audizione personale del 12/04/2016 con il quale il signor Di Carlo dichiara: che le apparecchiature per la diffusione sonora non erano collocate all'esterno del locale, ma nello spazio interno che va dalla serranda in ferro alla porta d'ingresso del locale e non in suolo pubblico, pertanto chiede l'annullamento del suddetto verbale o l'applicazione del minimo tenendo conto della buona fede.

VISTA

la nota del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo Div.III^cat.11.A/16/CST del 10/09/16 prot.gen. n. 44628 del 23/09/16, controdeduzioni in merito alle dichiarazioni spontanee rese dal signor Di Carlo che integralmente si riporta:” in data 26/04/2015, verso le ore 02.00, personale dipendente questo commissariato di P.S.,su disposizione della locale Sala Operativa, effettuava un controllo presso l'attività commerciale adibita a ristorante/pizzeria denominata ”La Bufalotta”, per segnalazione di musica ad alto volume. Giunti sul posto gli operatori sentivano della forte musica provenire dalla prefata attività commerciale; gli stessi constatavano che all'ingresso del locale vi era un gruppo musicale intento a suonare. Altresì, accertavano che all'esterno del locale, sul lato destro e sinistro, erano state collocate due casse per la diffusione sonora. Presi contatti con il titolare Di Carlo Gaetano, lo si rendeva edotto che, come da ordinanza sindacale n° 0042 del 24/03/2015, l'orario massimo per la diffusione sonora era, nei fine settimana, alle ore 01.00; pertanto al nominato in oggetto si intimava di fare cessare immediatamente la musica. Giova rappresentare che il regolamento comunale per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica (Deliberazione del consiglio comunale n° 104 del 24/07/2009 e Delibera di Giunta municipale n° 102 del 26/04/2013), prevede il divieto di collocare all'esterno del locale pubblici congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora. Inoltre, con precisa Ordinanza Sindacale nr. 42 del 24.03. 2015, il Sindaco del Comune di Alcamo aveva ordinato agli esercenti le attività di pubblici esercizi (bar, wine bar, ristoranti, pizzerie etc.) riconducibili alle tipologie di cui alla lettera A, B e D dell'art. 5 della legge 287/91, di potere diffondere ogni tipo di musica all'interno dei locali, dalle ore 19.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana, ad eccezione del sabato la cui diffusione era consentita sino alle ore 01.00 del giorno successivo, fermo restando in ogni caso, che la eventuale diffusione della musica negli orari consentiti venisse effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emissione sonora. Pertanto, sulla base dei riscontri effettuati, questo Commissariato di P.S., in data 14 maggio 2015, procedeva alla contestazione amministrativa con verbale n. 3/2015, per violazione agli artt. 4 co. 2 e 11 co. 2 del Regolamento Comunale per la collocazione di Strutture Precarie ed amovibili in Area Pubblica; e con verbale nr 4/15, per violazione all'Ordinanza Sindacale nr 42 del 24/03/2015, non essendo lo stesso in possesso di provvedimento emesso dal Comune di Alcamo in deroga all'Ordinanza Sindacale. A seguito della contestazione amministrativa de qua, Di Carlo Gaetano veniva sentito da personale di codesto ufficio; in quella sede l'esercente si opponeva alle contestazioni elevate, adducendo le seguenti giustificazioni: in merito al verbale n. 3/15 sosteneva che le apparecchiature per la diffusione sonora non erano collocate all'esterno del locale ma, bensì, nello spazio interno posto tra la saracinesca e la porta d'ingresso, e non in suolo pubblico ma nella sua proprietà.

Tali affermazioni risultano in palese contrasto con quanto si evince dagli atti di questo ufficio di P.S..

Per quanto concerne la contestazione di cui al verbale n° 3, l'art. 4 co 2 del Regolamento comunale per la collocazione di strutture precarie ed amovibili in area pubblica cita "l'istallazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora-video, all'esterno dei locali dell'esercizio principale, non è consentita"; nella fattispecie, il regolamento non si riferisce al suolo pubblico concesso, ma bensì, definisce "all'esterno del locale principale". All'uopo si rappresenta che non è possibile la collocazione di tali congegni ed apparecchiature all'interno di eventuali gazebo collocati negli spazi pertinenti al locale pubblico, ove è stato concesso il suolo pubblico. Vieppiù, non è nemmeno consentita l'istallazione di apparecchiature per la diffusione sonora (casse), fissate sul prospetto esterno dell'immobile adibito a locale pubblico. Per quanto sopra, poiché le giustificazioni addotte dal Di Carlo Gaetano, risultano essere pretestuose, si ritiene che il gravame proposto debba essere rigettato poiché infondato.

ESAMINATI

gli atti dell'ufficio e ritenuto di dover emettere ordinanza di archiviazione anche se in riferimento ai motivi di doglianza degli scritti difensivi, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento atteso che: in merito al punto 1) l'art. 14 legge 689/81 prevede la notificazione del verbale quando non è avvenuta la contestazione immediata, senza imporre alcun obbligo in merito a dover indicare i motivi per la mancata contestazione immediata. Infatti, per quanto riguarda le violazioni amministrative contestate ai sensi della legge n. 689/81, la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria allorquando sia stata effettuata nei termini previsti la notifica del verbale di accertamento della violazione stessa (ritenendola alla stregua di atto di sanatoria). Pertanto la mancata contestazione immediata della norma violata, nel caso di specie, non ha consentito all'interessato di non essere posto nella condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di poter esercitare il diritto di difesa.

In merito al punto 2) l'art. 6-bis della Legge 125/2008 attribuisce alla Giunta comunale e provinciale la possibilità di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogate a seguito della violazione di regolamenti ed ordinanze comunali e provinciali, derogando in tal modo l'importo predeterminato ex lege corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale; pertanto con delibera di G.M. n. 102/2013 è stata determinata per la violazione di regolamenti ed ordinanze comunali la sanzione in misura ridotta in € 200,00;

Appare meritevole di accoglimento invece il motivo di opposizione palesato nel verbale di audizione personale del 12/04/2016, tenendo conto dell'esimente della buona fede del sig. Di Carlo, nel ritenere che le apparecchiature non erano collocate all'esterno del locale, ma nello spazio interno che va dalla serranda in ferro alla porta d'ingresso del locale e non in suolo pubblico. Per quanto sopra si ritiene che sussistano elementi positivi idonei ad aver ingenerato nel sig. Di Carlo il convincimento di essere in regola ai sensi dell'art. 4 comma 2 Regolamento Comunale nonché della liceità della sua condotta; tali ragioni inducono ad escludere la sua responsabilità in sede amministrativa ai sensi dell'art. 3 Legge n. 689/1981 in quanto l'erronea interpretazione della realtà non è stata determinata da colpa ed esulano dall'aver commesso la violazione attribuitagli;

RITENUTO

pertanto doversi procedere all'ARCHIVIAZIONE degli atti a carico del signor Di Carlo Gaetano, nato OMISSIS...;

VISTA

la Legge 24/11/1981 N°689;

VISTA la Deliberazione di G. M. n° 102 del 26/04/2013;
VISTA la Legge 125/2008;
VISTO il Regolamento Comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa l'ARCHIVIAZIONE degli atti a carico del signor **DI CARLO GAETANO**, nato OMISSIS...., ai sensi dell'art. 18 legge 689/81;

L'Ufficio Depenalizzazione - Direzione 1- Sviluppo Economico e Territoriale Area 3 – Attività Produttive- è incaricato dell'esecuzione della presente.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Istruttore Amministrativo
F.to Angela Maria La Monica

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Vito Antonio Bonanno